



AGENZIA ITALIANA
PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO



Rep-0077

ROROGA CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO

Con la presente scrittura privata, redatta in due copie, da valere ad ogni effetto di legge, fra le parti:

-La Sede Estera dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di San Salvador, codice fiscale 97871890584 di seguito denominato Committente, nella persona del Dott. Riccardo Morpurgo, di nazionalità italiana, e la [REDACTED] nata a [REDACTED], residente a [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] di seguito denominata Lavoratore,

PREMESSO

- che, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della legge 125/2014, l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo può istituire proprie sedi all'estero;
- che a San Salvador, El Salvador, opera una di tali Sedi Estere competente per l'America Centrale e i Caraibi;
- che l'art. 11 dello Statuto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (decreto 22 luglio 2015, n. 113), prevede che l'Agenzia realizzi e monitori in loco le iniziative di cooperazione mediante personale non appartenente alla pubblica amministrazione, attraverso l'invio in missione o la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato;
- che con Delibera n. 31 del 05 maggio 2017 il Direttore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ha deliberato il finanziamento dell'iniziativa "Assistenza tecnica per le iniziative di cooperazione in El Salvador, Guatemala e Nicaragua", (AID n. 11254);
- che con Delibera n. 05 del 08 febbraio 2018 il Direttore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ha approvato il rifinanziamento dell'iniziativa "Assistenza tecnica per le iniziative di cooperazione in El Salvador, Guatemala e Nicaragua" (AID 11254);

Mor 1



- che con Delibera n. 76 del 13 novembre 2019 il Direttore dell' Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ha approvato il rifinanziamento dell'iniziativa "Assistenza tecnica per le iniziative di cooperazione in El Salvador, Guatemala e Nicaragua" (AID 11254);

- che con Delibera n. 78 del 21 novembre 2019 il Direttore dell' Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ha approvato la riallocazione dell'ammontare disponibile del fondo esperti contenuto nella delibera n. 31 del 5 maggio 2017 dell'iniziativa "Assistenza tecnica per le iniziative di cooperazione in El Salvador, Guatemala e Nicaragua" (AID 11254);

- che il Committente ha ravvisato, nell'ambito del progetto indicato, la necessità di avvalersi della collaborazione di una unità di personale con i seguenti compiti:

- Fornire assistenza tecnica alle competenti controparti per la predisposizione della documentazione e per tutte le incombenze connesse alle diverse iniziative di cooperazione nel settore dello sviluppo socio-economico;
- Monitoraggio delle attività previste nell'ambito di tutti i programmi finanziati nel settore della riqualificazione urbana e dello sviluppo socio-economico, e predisposizione di rapporti periodici;
- Supportare il personale della Sede Estera AICS di San Salvador per la gestione del fondo in loco delle iniziative in corso;
- Assistenza agli esperti che saranno inviati dall' AICS;
- Contribuire alla valorizzazione dell'impegno italiano nei settori della riqualificazione urbana e dello sviluppo socio-economico nei Paesi di competenza della Sede Estera AICS San Salvador, anche attraverso la partecipazione ai tavoli di coordinamento settoriali;

- che il lavoratore, selezionato a seguito di procedura comparativa, era risultato in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento di detti compiti;



- che il lavoratore, aveva espresso la propria disponibilità ad accettare la proposta di lavoro, pertanto in data 05 luglio 2018 si era firmato il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con scadenza 31 gennaio 2019;
- che le parti, con la presente proroga, intendono estendere i termini del predetto rapporto di lavoro, per altri 12 mesi secondo quanto previsto con la programmazione dell'iniziativa rifinanziata con Delibere n. 5 dell'8 febbraio 2018, Delibera n. 76 del 13 novembre 2019 e Delibera n. 78 del 21 novembre 2019 e per assicurare una solida e indispensabile assistenza nell'accompagnamento del personale della Sede Estera;
- che, ai sensi degli articoli 6 e 7 della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, resa esecutiva con legge n. 975/1984 ed applicabile erga omnes, in base all'articolo 57 della legge n. 218/1995, il presente contratto e i rapporti giuridici che ne scaturiscono sono regolati dall'ordinamento locale;
- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 e dell'art. 4 bis, comma 2, D. Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato dall'art. 6, comma 1 del D. Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, D. Lgs. n. 81/2015;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART. I
(MANSIONI CONTRATTUALI)

Il lavoratore è adibito a mansioni esecutive nell'ambito dell'iniziativa "Assistenza tecnica per le iniziative di cooperazione in El Salvador, Guatemala e Nicaragua", (AID n. 11254) come specificato nella premessa, ferma restando la facoltà del committente di utilizzarlo anche in servizi diversi da quelli di cui





sopra, purché con mansioni fungibili ed equivalenti nell'ambito della stessa sede Estera AICS.

ART. II

(DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO)

1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritto in data 05 luglio 2018 con durata dal 01 agosto 2018 fino al 31 gennaio 2019 determinato tra l'AICS e il lavoratore, prorogato per un periodo di ulteriori 12 mesi, dal 01 febbraio 2019 fino al 31 gennaio 2020, viene ulteriormente prorogato per altri 12 mesi dal 01/02/2020 al 31/01/2021.
2. Il presente contratto di lavoro non fa sorgere fra l'AICS e il lavoratore alcun rapporto d'impiego pubblico, ne' determina aspettative di lavoro stabile.
3. Trattandosi di proroga di un contratto a tempo determinato, è stabilito sin da ora che alla scadenza del termine previsto dal contratto, il rapporto di lavoro si intenderà definitivamente risolto ad ogni effetto senza necessità di ulteriore preavviso.
4. Ciascuna parte, pertanto, considerata la natura di contratto a tempo determinato, potrà recedere dallo stesso solo ai sensi dell'art. 2119 cc..

ART. III

(TRATTAMENTO ECONOMICO)

1. Al lavoratore sarà corrisposta per il periodo di proroga una retribuzione lorda pari a € 60.725,00 (Euro sessantamila settecentoventicinque /00) +TFR
2. L'amministrazione provvederà al pagamento degli oneri dell'Istituto Salvatoregno del Seguro Social ISSS.

Alc



2. L'amministrazione provvederà al pagamento degli oneri dell'Istituto Salvatoreanno del Seguro Social ISSS.
3. Su detta retribuzione saranno applicate le ritenute alla fonte da parte dell'Erario Italiano.
4. La retribuzione globale, da corrispondersi in rate mensili posticipate, è comprensiva della tredicesima mensilità. L'indennità di fine rapporto che maturerà verrà liquidata alla fine del rapporto di lavoro.
5. L'assegno per il nucleo familiare è regolato dall'art. 2 del decreto legge 13 marzo 1988 n. 69, convertito, con modifiche, dalla legge 13 maggio 1988 n. 153, fatta salva l'applicazione della normativa locale se più favorevole al lavoratore.

ART. IV

(VALIDITÀ DEL CONTRATTO)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa esplicito riferimento alle leggi vigenti in materia, al CCNL applicato al rapporto nonché al contratto di lavoro a termine stipulato in data 05 luglio 2018.

ART. V


(LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE)

1. Salvo quanto diversamente regolato dalle disposizioni qui contenute, il rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto è assoggettato alla legislazione locale.
2. Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme di diritto internazionale generale e convenzionale, competente a risolvere le eventuali controversie che possono insorgere dall'applicazione del presente contratto è il foro di Roma.





San Salvador li 19 dicembre 2019




Il Committente
Riccardo Morpurgo